

ACCORDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE REGIONE ABRUZZO FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Sommario

1	PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE	4
1.1	BASE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
1.2	Definizioni	7
1.2.1	Operazione	7
1.2.2	Beneficiario	8
1.2.3	Forme di partenariato	9
1.2.4	Sovvenzioni.....	10
1.2.5	Costi reali	10
1.2.6	Opzioni di semplificazione dei costi	10
1.3	Principi generali per l'ammissibilità della spesa	13
1.4	Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile e documenti giustificativi	15
1.4.1	Inquadramento normativo	15
1.4.2	Periodo di ammissibilità.....	16
1.4.3	Documentazione giustificativa	16
1.4.4	Codice Unico di Progetto - CUP	19
1.5	Spese non ammissibili	20
1.6	Sana gestione finanziaria	21
2	CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ PER LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA.....	21
2.1	Acquisto di terreni	22
2.2	Spese di bonifica.....	23
2.3	Acquisto di edifici.....	23
2.4	Acquisto materiale nuovo o usato.....	23
2.5	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata	24
2.5.1	Ammortamento.....	25
2.5.2	Locazione / Leasing.....	25
2.6	Spese di manutenzione	27
2.7	Opere edili e assimilabili	27
2.8	Spese per personale.....	29
2.8.1	Personale dipendente.....	30

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

2.8.2	Collaborazioni e consulenze.....	31
2.9	Commesse esterne	32
2.10	Viaggi e soggiorni.....	32
2.11	Voucher.....	33
2.12	Oneri finanziari.....	34
2.13	Spese connesse alle operazioni.....	34
2.14	Assistenza tecnica.....	35
2.15	Contributi in natura.....	35
2.16	Strumenti finanziari	36
2.17	Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse	36
2.18	Spese generali	37
2.18.1	Spese generali – costi diretti	38
2.18.2	Spese generali – costi indiretti	39

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

PREMESSA

Il presente documento costituisce il riferimento per le regole relative all'ammissibilità della spesa per gli interventi previsti dall'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo per annualità del FSC 2021-2027 di cui alla DGR 74 del 07/02/2024, valido per quanto non specificato o dettagliato nei bandi, negli atti programmatori e/o concessioni e nella normativa di settore di riferimento.

Il documento è stato predisposto in coerenza con quanto disposto dai Regolamenti Europei e, in particolare, dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal DPR n. 66/2025, concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

1 PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE

1.1 BASE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti che costituiscono la base normativa per la determinazione delle spese ammissibili delle operazioni sostenute dal FSC 2021/2027, nell'ambito della programmazione regionale unitaria, sono:

- D.P.R. n. 445/2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30;
- DPR n. 66/2025 concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al governo dei contratti pubblici”;
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01) -Commissione Europea;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Decisione della Commissione n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale - notificata con il numero C(2011) 9380;
- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 92/01) sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Comunicazione della Commissione (2013/C 25/01) - Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 99/03) - Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree;
- Comunicazione della Commissione (2014/C 198/02) che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di bilancio 2018”;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
- Delibera CIPESS del 22 Dicembre 2021 n. 79, fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027);
- DGR n. 291 del 10/06/2022 del. CIPESS 79/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).”. Presa d’atto e definizione disposizioni attuative;
- DGR n. 384 del 21/07/2022 rettifica DGR n. 291/2022 “Del. CIPESS 79/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027-assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).”. Presa d’atto e definizione disposizioni attuative.” Rettifica errore materiale Allegato A.
- Delibera del 20 Luglio 2023 n. 16, fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso – adempimenti di cui alla delibera cipess 79 del 2021 punti 1.5, 1.6 e 1.7.
- Delibera CIPESS del 20 luglio 2023 n.18, recante “Assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell’intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell’intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica»”.
- Decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 che, tra l’altro, ha ridefinito il quadro regolatorio, programmatico e attuativo del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027;
- Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”.
- DGR del 7 febbraio 2024, n. 74 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027. Approvazione dello schema di “Accordo per la Coesione” tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo, di cui all’art.1, comma 1, lett. d del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- Delibera CIPESS del 23 aprile 2024, n. 15 recante “Regione Abruzzo - Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i.” che ha assegnato la restante quota di risorse FSC 2021-2027 spettanti alla Regione, per un importo pari complessivamente a € 1.159.879.215,28 di cui: i) un ammontare di € 1.061.991.161,28 per il finanziamento di nuovi interventi e linee di azione come individuate nell’Allegato 1 all’Accordo per la Coesione della Regione Abruzzo (vedi oltre) e ii) un ammontare pari a un massimo di € 97.888.054,00 utilizzabile a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei.
- Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, in particolare l’art. 7, comma 1 e 2 che, in deroga all’articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dispone l’utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle economie delle risorse FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, fino a concorrenza dell’intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus.
- DGR del 15 luglio 2024, n. 410 recante “Programma regionale PR Abruzzo FESR FSE+ 2021-2027 – Accordo di coesione Abruzzo FSC 2021-27”. Approvazione della “Strategia di comunicazione integrata della politica di coesione della Regione Abruzzo attraverso i Programmi FESR, FSE+ E FSC 2021-2027”.
- DGR. del 15 luglio 2024, n. 420 recante “Parziale revisione degli assetti organizzativi della “Direzione Generale” e del Dipartimento “Presidenza”;
- DGR del 24 luglio 2024, n. 447 recante “Presenza d’atto della pubblicazione della deliberazione CIPESS n. 15/2024 in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16.07.2024, approvazione dell’Accordo di coesione e prime indicazioni operative”;
- DGR del 24 luglio 2024, n. 448 recante “Accordo per la Coesione FSC 2021-2027. Approvazione schema di concessione regione-beneficiari”;
- DGR dell’8 agosto 2024, 512 recante “D.G.R. n. 420 del 15/07/2024 - Parziale revisione degli assetti organizzativi della “Direzione Generale” e del Dipartimento “Presidenza”. Provvedimenti”.
- DGR n. 226 del 17/04/2025 parziale revisione dell’assetto organizzativo del dipartimento “presidenza – programmazione - turismo”.

1.2 Definizioni

Al fine di agevolare l’utilizzo delle Linee Guida si indicano di seguito le principali definizioni sulle quali sono fondate le modalità tecnico-operative di gestione delle risorse Finanziarie del Piano.

1.2.1 Operazione

Conformemente a quanto stabilito all’Articolo 2 – Definizioni, punto 4) del Reg. UE n. 2021/1060 una “Operazione” è:

- a) un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito dei programmi in questione;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

1.2.2 Beneficiario

Il Beneficiario è l'organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi, a cui la Regione trasferisce le risorse finanziarie (a titolo di anticipazione, rimborsi intermedi e saldo). Ad esso compete inoltre la rilevazione di tutti i dati che alimenteranno il sistema di monitoraggio, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza.

Conformemente a quanto stabilito all'Articolo 2 – Definizioni, punto 9) del Reg. UE n. 2021/1060 un "beneficiario" è:

- a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013(37) o (UE) n. 717/2014(38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

Gli interventi inseriti nell'Accordo individuano un Beneficiario che provvede di regola anche all'attuazione diretta dell'intervento rivestendo quindi il ruolo di soggetto Attuatore. I rapporti tra Beneficiario e Amministrazione titolare dell'Accordo sono regolati sulla base di un atto di concessione, secondo il format previsto allegato al manuale delle procedure di gestione dell'Accordo, che delinea gli obblighi dei beneficiari concessionari con le competenti Strutture di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi (RUAP). Nelle convenzioni/disciplinari sono definite, in aggiunta a quanto già stabilito dalle Delibere CIPESS ed altre disposizioni in materia di FSC, le modalità di attuazione degli interventi, con particolare riferimento ai criteri relativi all'attività di sorveglianza tecnico-amministrativa durante le fasi di progettazione e realizzazione (anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale), ai cronoprogrammi procedurali e finanziari, all'attività di monitoraggio e, infine, alle attività connesse alla rendicontazione delle spese sostenute.

Il beneficiario garantisce, inoltre, che nell'attuazione degli interventi siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione e trasparenza previste dalla normativa vigente per la gestione di fondi pubblici.

Il beneficiario si identifica:

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha **natura contrattuale** poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione e ne sostiene la spesa;
- nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha **natura concessoria (di sovvenzione)** poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione e ne sostiene il costo;

Nel caso di “**operazioni-contratto**” il beneficiario è il soggetto responsabile dell'avvio dell'operazione ed in particolare, quindi, negli appalti pubblici il beneficiario è l'organismo pubblico che avvia la procedura per l'acquisizione di beni o servizi. Per quanto riguarda invece le **altre operazioni** (cfr. forme di sostegno - art. 52 RDC) chi realizza il progetto ne è responsabile ed è quindi il beneficiario, in particolare in caso di sovvenzioni e strumenti finanziari. Nel caso di **premi**, invece, il beneficiario è il soggetto che attribuisce il premio in quanto l'ammontare non è correlato ai costi sostenuti dal vincitore.¹

Nel caso di gestione diretta di un progetto, ad esempio da parte della Regione, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, in quanto responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In quest'ultimo caso, nonché nel caso in cui L'Autorità Responsabile del FSC siano beneficiari dell'operazione, deve essere garantita la separazione fra le funzioni di gestione e di controllo.

1.2.3 Forme di partenariato

Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, assumendo una partecipazione attiva alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) ovvero essendone promotori in base ad uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). A seconda della tipologia di partenariato, della sua natura giuridica, del campo di applicazione e dell'operazione di riferimento, gli obblighi/oneri e i ruoli dei singoli partner possono assumere connotazioni diverse.

Il rapporto fra soggetti diversi che concorrono ad attuare una operazione può assumere diverse forme giuridiche (ATI, ATS, consorzi, fondazioni gruppo di imprese, Partenariato pubblico privato, Accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato etc.). Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione.

Ne consegue che:

- Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- i partner operano (sia a costi reali che eventualmente con il ricorso a opzioni di semplificazione dei costi) senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle spese effettuate, a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

¹ Cfr. Regolamento (UE) 2024/2509, art 209 e Regolamento UE 2021/1060 art. 52

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

La sostituzione di un Partner in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell'Autorità Responsabile del Piano in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

1.2.4 Sovvenzioni

La «sovvenzione» è un contributo finanziario accordato a titolo di liberalità.

In particolare, le sovvenzioni sono contributi diretti a finanziare un'operazione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale.

La Sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

1.2.5 Costi reali

Modalità di riconoscimento dei costi per l'attuazione di una operazione sulla base della documentazione contabile e probatoria inerente lo specifico costo sostenuto (Regolamento UE 2021/1060 art. 53 comma 1 let. a).

1.2.6 Opzioni di semplificazione dei costi

L'esperienza dei precedenti periodi di programmazione ha dimostrato che l'utilizzo dei costi semplificati può contribuire a ridurre il livello d'errore e gli oneri amministrativi, sia per i beneficiari che per le Amministrazioni. Al fine di facilitare l'implementazione dei costi semplificati, la Commissione europea ha predisposto la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).

Anche per l'attuazione del FSC è possibile individuare ed applicare le opzioni di semplificazione dei costi previste dal Regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per l'utilizzo dei fondi della politica di coesione (Reg UE n. 2021/1060) che prevede la possibilità di utilizzare le seguenti opzioni di costo:

- a) Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- b) Tabelle standard di costi unitari;
- c) Somme forfettarie;
- d) Finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo.

Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i. su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - i. su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - ii. sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal regolamento UE 2021/1060 o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno devono essere inclusi al più tardi nel documento che specifica le condizioni per il sostegno all'operazione.

1.2.6.1 Tabelle standard di costi unitari (Unità di Costo Standard - UCS)

Tabelle standard di costi unitari (Unità di Costo Standard - UCS) possono essere utilizzate per predeterminare, rispetto al momento della concessione del contributo, l'ammontare del costo di una operazione, in funzione della natura delle attività ad essa collegate, degli input necessari, degli output o risultati previsti possono essere utilizzate tabelle standard di costi unitari al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione. I costi unitari possono essere anche basati sui risultati (output o risultato) oppure definite in relazione sia al processo che al risultato.

Dal punto di vista operativo, la tabella standard di costi unitari prevede che le spese ammissibili (tutte o in parte) siano calcolate sulla base di attività quantificabili, delle realizzazioni e dei risultati moltiplicati per un costo unitario definito in anticipo. Essa è particolarmente adatta a spese riferite ad ore di lavoro o altre analoghe quantità fisiche facilmente misurabili.

Il costo unitario standard può essere ricavato mediante un'analisi dei prezzi di mercato o delle serie storiche di costo pubblico di un determinato bene o servizio, dalla quale si ricava il valore medio da assumere come valore unitario standard di riferimento.

Le tabelle standard di costi unitari possono pertanto essere basate:

- sul processo, al fine di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi di attuazione di un'operazione;
- sui risultati (output o risultato);
- sia al processo che sul risultato.

Possono essere stabilite diverse tabelle standard di costi unitari applicabili a diverse attività.

Una tabella standard specifica per il calcolo del costo unitario orario può essere prevista per i costi del personale, sulla base degli ultimi costi lordi annuali documentati assumendo come impegno annuo standard di ciascuna figura 1.720 ore¹.

1.2.6.2 Somme forfettarie

Nel caso delle somme forfettarie la totalità o una parte della spesa ammissibile di un'operazione o di un progetto è calcolata sulla base di un importo predeterminato e debitamente giustificato ed è rimborsata se le attività predefinite e/o gli output sono completati.

¹ Art. 55 comma 2 Reg. UE 2021/1060

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Si evidenzia che nel caso di utilizzo di somme forfettarie il risultato tangibile (deliverable) è solitamente considerato raggiunto o non raggiunto, il che determina una situazione binaria di pagamento o mancato pagamento in funzione del pieno conseguimento del risultato. Come misura di attenuazione è possibile includere pagamenti scaglionati connessi al conseguimento di determinati target intermedi predefiniti.

1.2.6.3 Tasso forfettario

Il finanziamento a tasso forfettario prevede, invece, che la specifica categoria di costi ammissibili deve essere calcolata in anticipo, applicando una percentuale a una o più categorie di costi ammissibili. Questo metodo può essere usato per calcolare i costi indiretti o altri tipi di costi, come ad esempio le spese di progettazione.

Quando si utilizza un sistema di finanziamento a tasso forfettario devono essere definite ex ante le categorie dei costi che rientrano in ciascun tipo:

- categorie di costi ammissibili in base ai quali deve essere applicato il tasso forfettario per calcolare gli importi ammissibili (il cosiddetto «costo di base»);
- categorie di costi ammissibili che saranno coperti mediante applicazione del tasso forfettario;
- se del caso, altre categorie di costi ammissibili (cui non si applica il tasso e i costi dei quali non sono coperti mediante applicazione del tasso forfettario).

qualsiasi categoria di spesa deve essere chiaramente inclusa in uno solo dei tre tipi. In alcuni casi un tipo può essere definito per contrasto con un altro tipo o con gli altri tipi (ad esempio in un sistema in cui esistono soltanto costi diretti (tipo 1) e costi indiretti (tipo 2), si possono definire costi indiretti tutti gli altri costi ammissibili che non sono costi diretti).

In particolare il Regolamento (UE) 2021/1060 prevede le seguenti tipologie di tassi forfettari:

- **Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti:** laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi possono essere calcolati forfettariamente in uno dei seguenti modi, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento UE 2021/1060:
 - a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
 - b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
 - c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato con un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).
- **Costi diretti per il personale:** possono essere riconosciuti su base forfettaria, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento UE 2021/1060, i costi diretti per il personale di un'operazione fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi per il personale, senza essere tenuti ad eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio(49) o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:

- a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1.720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
 - b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).
- **Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale:** possono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento UE 2021/1060, con un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale i costi ammissibili "residui" di un'operazione senza necessità di predeterminare tale tasso sulla base di quanto esposto in premessa.

1.3 Principi generali per l'ammissibilità della spesa

I regolamenti dell'Unione Europea, di norma, si limitano a indicare alcune tipologie di spesa ritenute inammissibili, oppure fornisce le condizioni di carattere generale che rendono inammissibile una spesa, rimandando alla normativa nazionale la definizione puntuale delle regole sull'ammissibilità della spesa.

In alcuni casi, tuttavia, i Regolamenti disciplinano l'ammissibilità o non ammissibilità di specifiche tipologie di spese che trovano collocazione nell'ambito di uno specifico Fondo oppure che necessitano di un particolare inquadramento.

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027, pur essendo uno strumento di finanziamento nazionale, deve rispettare alcuni dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. In particolare:

- Il FSC deve rispettare i requisiti del quadro di governance della politica di coesione per il periodo 2021-2027, assicurando una coerenza con i regolamenti europei;
- Il FSC, pur essendo di natura nazionale, deve operare in modo coordinato con i Fondi della politica di coesione e, in particolare con il Fondo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- La legge italiana impone di garantire che gli interventi finanziati dal FSC non siano in conflitto ma integrino e completino gli investimenti europei, evitando sovrapposizioni e massimizzando l'impatto complessivo;
- Il riferimento principale normativo della politica di coesione da prendere in considerazione è il Regolamento (UE) 2021/1060, che definisce le norme comuni per i Fondi Europei, inclusi gli obblighi di coordinamento e complementarità;
- Le risorse italiane devono contribuire al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione Europea, in linea con gli obiettivi strategici della politica di coesione;
- Ogni intervento FSC che configuri un aiuto alle imprese deve essere conforme agli artt. 107-109 TFUE e ai regolamenti di esenzione applicabili (ad esempio il Regolamento generale di esenzione per categoria – GBER);

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- In generale devono comunque essere rispettate le procedure di appalto pubblico, la normativa ambientale, la parità di trattamento, la non discriminazione, la sostenibilità e i principi orizzontali sanciti nei regolamenti europei e dalla normativa nazionale vigente.

Pertanto il FSC resta un fondo nazionale, con maggiore flessibilità rispetto ai fondi strutturali, ma le sue risorse non possono finanziare interventi contrari alle regole UE e devono essere gestite in modo coerente con la cornice regolamentare europea.

Pur non essendoci un obbligo normativo di applicazione della normativa relativa alla politica di coesione agli interventi finanziati dal FSC 2021/2027, tali norme costituiscono il quadro di riferimento che è necessario rispettare, salvo quanto disposto dai bandi o dagli avvisi o dalle specifiche procedure di attuazione degli interventi.

Conformemente alla disciplina dettata dal CIPE, i criteri generali che regolano l'ammissibilità delle spese a valere sul FSC integrano, senza sostituirle, le vigenti norme nazionali e dell'unione dalle quali discendono le regole cui deve conformarsi l'attuazione degli interventi finanziati (DPR n.66 del 10/03/2025).

Nel caso di finanziamenti sulla base dei costi effettivamente sostenuti (costi reali) e per i costi diretti alla base dell'applicazione dei tassi forfettari, se a costi reali, la spesa può essere ritenuta ammissibile se soddisfa tutti i requisiti generali di seguito indicati. La spesa deve essere:

- a) **pertinente** e imputabile ad un'operazione selezionata dal Responsabile Unico di Attuazione dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione della Regione Abruzzo 2021/2027 (d'ora in avanti RUAA) o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) **effettivamente sostenuta** dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) **sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese**, in linea con il piano finanziario e i cronoprogrammi di spesa del FSC 2021/2027;
- d) **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dal RUAA e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento;
- e) **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge e dai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni del RUAA;
- f) **congrua**, garantendo la ragionevolezza dei costi. Non vengono riconosciuti ammissibili costi eccessivamente elevati, superflui/non necessari o imputabili ad inadempimenti del soggetto che rendiconta. Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a insindacabile giudizio di chi valuta e controlla, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo, senza un giustificato motivo.

Per i costi da rimborsare per le operazioni finanziate a costi unitari o somme forfettarie, è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni di seguito indicate:

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- l'operazione è selezionata dal RUAA o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate nel periodo di ammissibilità, in linea con il piano finanziario del FSC 2021/2027;
- è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6, e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060.

In linea generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è necessario che risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione e sia stata ricompresa tra i costi ammissibili della rispettiva operazione del FSC:

- Delibera CIPESS n. 15 del 23 aprile 2024: Regione Abruzzo – assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i.
- Delibera CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023: Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome.

Fermo restando quanto previsto dalle citate CIPESS, con riferimento alla singola operazione, il periodo di eleggibilità della spesa è stabilito negli avvisi/bandi pubblici ovvero negli atti di concessione della sovvenzione e varia a seconda dell'operazione da realizzare, tenendo conto dei cronoprogrammi di spesa previsti nell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo per annualità del FSC 2021-2027 di cui alla DGR 74 del 07/02/2024 e s.m.i..

Nel caso di aiuti di Stato le spese ammissibili sono quelle riconosciute dalla Commissione Europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai regolamenti di esenzione, ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

1.4 Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile e documenti giustificativi

1.4.1 Inquadramento normativo

Come specificato in premessa, per quanto riguarda le regole sull'ammissibilità della spesa relative all'accordo per la Coesione FSC 2021/2027 della Regione Abruzzo, da un punto di vista regolamentare non trova automatica applicazione la normativa relativa ai fondi d'investimento europei né il DPR 66/2025 che ne regola la sua applicazione in Italia.

Tuttavia di norma, tutte le spese che non siano state dichiarate, in modo esplicito, non ammissibili dai regolamenti europei o che non siano state assoggettate a specifica disciplina dalla pertinente normativa vigente (europea e nazionale) sono da considerarsi ammissibili, se previste e pertinenti con l'intervento finanziato dall'Accordo.

Nel caso di aiuti alle imprese, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, ferma restando la normativa generale vigente, specifiche condizioni per l'ammissibilità della spesa possono essere stabilite dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto oppure, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, possono essere previste dai relativi regolamenti di esenzione (Regolamento UE 651/2014 e s.m.i.).

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

1.4.2 Periodo di ammissibilità

Per “periodo di ammissibilità” si intende l’intervallo di tempo entro il quale devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto di rimborso. L’effettività fa riferimento alla competenza finanziaria ovvero al momento in cui la spesa è stata definitivamente e irrevocabilmente pagata (data di quietanza).

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti, nell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Abruzzo per annualità del FSC 2021-2027 di cui alla DGR 74 del 07/02/2024, sostenute a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31/12/2031, nel rispetto del Piano finanziario di spesa dell’Accordo per annualità.

I singoli interventi dovranno rispettare i cronoprogrammi finanziari e procedurali previsti dall’allegato A1, e B2 dell’Accordo, salvo le modifiche del cronoprogramma finanziario dell’intervento approvate da parte del Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza (COTIV) dell’Accordo per la Coesione.

1.4.3 Documentazione giustificativa

La documentazione a supporto della spesa deve permettere di ricostruire tutte le fasi di attuazione dell’operazione e deve ricomprendere:

1. **Documento giuridica e amministrativa che origina la prestazione o fornitura** (per dimostrare la legittimità della spesa, la sua coerente imputazione al Progetto/Intervento FSC e il rispetto delle procedure):

- Delibere/DGR di approvazione dell’intervento
- Determine di impegno e affidamento
- Atti di nomina del RUP
- Atto di CUP e CIG, quando applicabile
- Schema di convenzione/accordo (quando previsto)
- Cronoprogramma economico-finanziario aggiornato

Procedura di acquisizione:

- Determina a contrarre
- Documenti di gara (capitolato, disciplinare)
- Verbali di commissione
- Pubblicazioni e inviti
- Aggiudicazione e stipula del contratto
- Verifica dei requisiti del fornitore

Per i costi di personale interno/esterno imputati al progetto:

- Contratti di lavoro/lettere d’incarico
- Ordine di servizio che assegna il personale al progetto

✚ In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco:

- Il nominativo del fornitore o del prestatore di servizi o del personale interno utilizzato;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- L'oggetto della prestazione o della fornitura o dell'attività;
- La durata della prestazione o la tempistica della fornitura o della attività;
- Il riferimento esplicito di tale prestazione, fornitura o attività al progetto finanziato.

2. **Documentazione giustificativa della spesa** (documenti che dimostrano il costo effettivo e la sua pertinenza all'intervento FSC):

- Fatture elettroniche con riferimenti a CUP/CIG
- Note spese dettagliate (se previste)
- SAL (Stati di Avanzamento Lavori)
- Libretto delle misure e certificati di pagamento (per lavori)
- Rapporti tecnici e ordini di servizio del Direttore Lavori
- Collaudi tecnici, funzionali o amministrativi
- Verbali di consegna e verbali di avanzamento

Per servizi:

- relazioni, prodotti finali, deliverable

Per il personale:

- Timesheet o fogli presenza (firmati dipendente + responsabile)
- Cedolini paga e contributi
- Prova del pagamento degli stipendi
- Metodo di calcolo del costo orario adottato e sua tracciabilità

Per quanto riguarda le spese che vengono riconosciute sulla base di opzioni di semplificazione dei costi (Cfr. par. 1.2.6), occorre produrre (in copia conforme salvo differenti disposizioni del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo) e conservare (in originale) i documenti indicati come necessari dal metodo di calcolo e, in ogni caso:

- contratti, ordini di servizio, lettere d'incarico, ecc. per le spese relative al personale;
- documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni / servizi, ove previsto;
- nel caso di servizi, documenti comprovanti la loro effettiva erogazione e i risultati conseguiti.

3. **Documentazione di pagamento** (per comprovare che la spesa è stata realmente sostenuta e contabilizzata):

- Mandati di pagamento quietanzati
- Distinte bonifici
- Ricevute di pagamento elettronico
- Reversali (per Enti pubblici), se previste
- Prova di effettiva uscita finanziaria collegata alla fattura
- Estratti conto bancari/postali

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

4. Documentazione contabile (per assicurare la corretta imputazione al progetto FSC):

- Registrazioni contabili (impegni, liquidazioni, mandati)
- Piano dei conti/centri di costo dedicati al progetto
- Prospetto di imputazione delle spese
- Contabilità lavori (in caso di opere pubbliche)
- Quadro economico aggiornato e rimodulazioni

5. Documentazione tecnica (specifica per dimostrare lo svolgimento delle attività):

- Relazioni tecniche periodiche
- Verbali di riunioni tecniche
- Report fotografici su avanzamento lavori
- Output materiali (studi, software, analisi, prototipi)
- Documentazione cartografica/territoriale per interventi infrastrutturali

6. Documentazione relativa a monitoraggio e controlli:

- Schede di avanzamento fisico-finanziario
- Dati caricati sui sistemi informativi
- Check-list interne del soggetto attuatore

7. Documentazione di comunicazione e pubblicità (obblighi FSC)

- Cartellonistica e tabelle informative del cantiere
- Evidenze fotografiche della segnaletica finanziata FSC
- Pagina web del progetto con riferimento al finanziamento
- Materiali divulgativi (locandine, slide, brochure)
- Loghi conformi al manuale FSC e normativa di comunicazione nazionale

Attestazione di spesa:

L'attestazione di spesa è costituita da uno schema standard fornito dall'Amministrazione regionale. Il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà compilare lo schema standard predisposto e allegare la necessaria documentazione (in copia conforme) giustificativa della ammissibilità della spesa e dei pagamenti effettuati.

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a redigere e inviare all'Amministrazione regionale, o all'Ente delegato (soggetto attuatore), e nelle modalità indicate, lo schema contenente le informazioni minime di seguito indicate, oltre la documentazione giuridica e amministrativa che origina la prestazione o fornitura sopra richiamata:

- quadro riassuntivo delle spese, organizzate utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto relativamente alle differenti voci di costo;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- elenco analitico delle singole spese (riportanti le opportune informazioni riferite a: tipo di prestazione e riconducibilità alla voce di spesa pertinente, data e modalità di pagamento, ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del prestatore d'opera/servizio/fornitura, elementi identificativi del personale interno);
- copia delle fatture o documenti equipollenti;
- evidenziazione di eventuali entrate generate dall'utilizzo dei prodotti /risultati delle attività finanziate dal progetto;
- copia della documentazione attestante l'eventuale attivazione di contratti di collaborazione con altre imprese o enti
- documenti attestanti il pagamento delle spese.

Ai fini dell'accettazione di ciascuna attestazione di spesa il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà, inoltre, allegare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/ 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell'ente/società, attestante:

- che nello svolgimento delle attività del progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
- che le spese rendicontate sono tutte effettivamente sostenute e che per esse non sono stati ottenuti altri rimborsi e/o contributi e di impegnarsi a non richiederne per il futuro;
- che l'eventuale impegno concernente ciascuna unità di personale corrisponde all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto;
- che i costi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto nelle presenti Linee Guida;
- che le spese generali sono riferite a costi effettivi, relativi all'esecuzione dell'operazione e (ove ricorra) imputate con calcolo pro-rata all'operazione.

1.4.4 Codice Unico di Progetto - CUP

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

- lavori pubblici (come individuati dalla legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni),
- incentivi a favore di attività produttive,
- contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,
- acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),
- acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,
- sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 41, comma 1, specifica il ruolo del Codice Unico di Progetto (CUP), stabilendo l'obbligo di riportare i CUP dei progetti di investimento pubblico negli atti amministrativi che ne dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione pena la nullità dell'atto.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive (nazionali o europee), erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso.

Conformemente a quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 1/2025, per le fatture emesse dopo l'assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l'amministrazione, sotto la propria responsabilità, può definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Nel caso di assenza del CUP nelle fatture elettroniche, le fatture elettroniche potranno essere regolarizzate alternativamente secondo queste modalità:

- mediante l'emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione;
- mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica della fattura senza CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate (TD20).

1.5 Spese non ammissibili

In analogia con quanto previsto per i Fondi Strutturali europei, nell'ambito dei regolamenti europei e della normativa nazionale di riferimento, le seguenti spese non sono in ogni caso ammissibili:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
 - i per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000EUR (IVA inclusa);
 - ii per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Conformemente a quanto previsto dal DPR 66/2025, non sono altresì ammissibili i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie. Inoltre, non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i deprezzamenti e le passività;
- b) gli interessi di mora;
- c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Infine, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014.

1.6 Sana gestione finanziaria

La gestione dell'Accordo e degli interventi finanziati deve assicurare il principio generale della sana gestione finanziaria. Il sistema di gestione e controllo dell'Accordo, deve infatti garantire il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali previsti nell'allegato XI [Regolamento (UE) 1060/2021, articolo 68, paragrafo 1].

Per sana gestione finanziaria si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 65), del Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (c.d. regolamento finanziario), «l'esecuzione del bilancio secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia».

Il concetto di sana gestione finanziaria è meglio specificato dall'articolo 33, del medesimo Regolamento, che richiama i principi di economia, efficienza ed efficacia, fornendone le seguenti definizioni:

- 1) principio dell'economia: “le risorse impiegate dall'istituzione nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore”;
- 2) principio di efficienza: “deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi”;
- 3) principio di efficacia: “che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese”.

2 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ PER LE PRINCIPALI VOCI DI SPESA

Nel presente capitolo sono trattati i criteri generali di ammissibilità della spesa, comuni a tutti gli obiettivi e a tutte le forme d'intervento finanziate dall'Accordo per la Coesione FSC 2021/2027 della Regione Abruzzo; i dispositivi attuativi potranno stabilire diversi criteri di ammissibilità della spesa in relazione alle peculiarità che contraddistinguono i singoli obiettivi e le singole forme d'intervento.

Fatti salvi i criteri di ammissibilità della spesa definiti dalla pertinente normativa europea e nazionale, per l'individuazione delle spese ammissibili da parte delle Strutture di attuazione gestione e monitoraggio, si fa riferimento al DPR n. 22 del 5 febbraio 2018, ovvero a partire dal 23/05/2025 dal DPR n. 66 del 10 marzo 2025.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

2.1 Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai dispositivi attuativi o dal Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo FSC 2021/2027, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:

- la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
- la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata; il limite è del 15 per cento in relazione ai siti in stato di degrado e a quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici;
- nei casi in cui non è possibile averne conoscenza in modo diverso, la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesta il valore di mercato del terreno.

Le disposizioni di cui alla lettera b) sopra riportata, non si applicano nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte del RUAA e previo esame del Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza (COTIV);
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
- il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati individuati dal RUAA;
- l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

✚ Si specifica che la percentuale del 10% potrà essere derogata solo in casi particolari, previo esame del Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza (COTIV), il quale potrà esprimersi anche mediante procedura di consultazione scritta, con particolare riferimento alle condizioni di stretta correlazione agli obiettivi del progetto i quali, prescindendo dall'acquisto, non potrebbero essere conseguiti o comunque il loro conseguimento risulterebbe minacciato, anche sulla base di una relazione tecnica.

Le stesse regole dell'acquisto di terreni si applicano per l'esproprio di terreni.

I costi in oggetto dovranno essere rendicontati presentando la documentazione di seguito riportata:

- copia del contratto di compravendita/decreto di esproprio;
- perizia giurata di stima, redatta da soggetti autorizzati e indipendenti, che attestino che il prezzo di vendita non eccede il prezzo di mercato;
- fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente;
- estratto conto o ricevute bancarie;
- eventuale altra documentazione probante l'avvenuto pagamento; altra documentazione prevista ex lege

La destinazione d'uso dei terreni compresi la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito del progetto agevolato non può essere modificata prima che siano trascorsi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

2.2 Spese di bonifica

Le spese per bonifica di aree sono ammissibili fatto salvo il principio "chi inquina paga": laddove noto, è il soggetto responsabile dell'inquinamento a dover farsi carico dei costi necessari nel caso di bonifiche (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. e ii. - Normativa in materia ambientale).

2.3 Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai dispositivi attuativi o dal Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo FSC 2021/2027, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore come determinato ai sensi della lettera a) e purché sia direttamente connesso all'operazione in questione, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) è presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato, che attesta il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) la perizia giurata esplicita i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) l'immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dal RUAA;
- e) l'edificio è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione.

L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal fondo interessato.

La destinazione d'uso dei beni immobili la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito del progetto agevolato non può essere modificata prima che siano trascorsi 5 anni dal pagamento finale al beneficiario.

- ✚ Si specifica che nell'ambito degli "aiuti a finalità regionale", l'acquisto di beni immobili è ammissibile solo a condizione che lo stesso sia riferito ad "investimenti iniziali". Con tale accezione si intende: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

2.4 Acquisto materiale nuovo o usato

Per l'acquisto di materiale nuovo: non esistono controindicazioni ai fini dell'ammissibilità della spesa. L'ammissibilità delle spese sostenute per l'acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software, deve essere limitata ai soli beni, utilizzati nel progetto, che rispondono ai seguenti requisiti:

- non perdono la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni;
- sono inventariabili;
- sono ammortizzati secondo la normativa vigente.

Per l'acquisto di materiale usato (art. 17 DPR 66/2025): la spesa per l'acquisto di materiale usato è ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (PMI), il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute dovrà riguardare:

- dichiarazione del venditore (per l'acquisto di materiale usato)
- fatture corredate di ordinativo e di buoni di consegna o titolo di proprietà;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

Si specifica che nell'ambito dell'acquisto di materiali, rientrano anche l'acquisto di veicoli. La locuzione "veicoli" comprendendo, oltre alle autovetture, anche automezzi speciali (ad es. antincendio) e materiale rotabile ferroviario. Il materiale rotabile, a differenza della rete ferroviaria, rientra più propriamente nei mezzi di trasporto e quindi soggetto alle norme sulla concorrenza.

Ne consegue che un eventuale acquisto di materiale rotabile è pertanto ammissibile da parte dei soli soggetti pubblici nel rispetto:

- del vincolo alla destinazione nell'infrastruttura ed area oggetto di intervento;
- della normativa sugli aiuti di stato.

✚ Nell'ambito degli aiuti a finalità regionale, l'acquisto di impianti e macchinari è ammissibile solo a condizione che lo stesso sia riferito ad investimenti iniziali. Con tale accezione si intende: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

2.5 Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata

Nei casi in cui l'operazione finanziata sia diversa dall'investimento materiale oppure nei casi in cui non sia ammissibile l'acquisto di beni (immobili, macchinari, attrezzature, ecc.) oppure l'uso di un bene strumentale abbia una durata prestabilita, spesso non si ricorre all'acquisto. Di norma, infatti, si preferisce utilizzare beni di proprietà oppure ricorrere alla locazione e/ o al noleggio. I casi diversi dall'acquisto di beni possono essere ricondotti alle due seguenti tipologie:

- ammortamento (D.M. 31/12/88 "coefficienti di Ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni");
- locazione/leasing.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

2.5.1 Ammortamento

Le spese ammissibili, relative a beni di proprietà utilizzati per la realizzazione di un progetto agevolato sono riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto stesso e nella misura del costo dell'ammortamento (in totale o pro-quota), calcolato conformemente alla normativa vigente, purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

- beni oggetto di ammortamento, ai fini dell'ammissibilità della spesa, non devono aver già usufruito di contributi pubblici o, in tal caso, sono ammissibili solo nei limiti del maggior valore rispetto al finanziamento pubblico ricevuto.
- bene oggetto di ammortamento al fine dell'ammissibilità della spesa deve essere inserito nel libro dei cespiti o in altra documentazione equivalente.

Il costo per gli ammortamenti di beni che solo indirettamente rientrano nell'ambito delle attività previste dal progetto di norma non è ammesso, salvo che si tratti di materiali nuovi complementari a quelli direttamente utilizzati nel progetto agevolato.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare: la predisposizione del prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato, accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

2.5.2 Locazione / Leasing

La locazione o semplice noleggio è ammissibile per un importo pari al relativo canone, sempre per la durata del progetto.

Il leasing è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio). Il costo da imputare al progetto è equiparabile per le relative quote a un contratto di locazione, eccezion fatta per gli oneri amministrativi e bancari ad esso collegati. L'importo massimo non può superare comunque il valore commerciale del bene.

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) quando il beneficiario è il concedente:
 1. il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 2. i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
 3. in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo;
 4. l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

-
- sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
5. non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di *leasing* non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
 6. l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
 7. il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;
- b) quando il beneficiario è l'utilizzatore:
1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
 2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
 3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
 4. nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;
- c) se il regime di aiuti di Stato applicabile impone l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing:
1. l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto;
 2. l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione;
 3. se il riscatto non è effettuato dal locatario entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al contratto di leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato;
- d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b) e i costi di acquisto del bene non sono ammissibili al contributo.
-

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2014-2020
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Nel caso in cui gli immobili, impianti, macchinari, attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software siano utilizzati per più attività, i costi vanno imputati al progetto finanziato in proporzione ad un parametro di utilizzo (ad es. rapportato al tempo di utilizzo o al n. di utilizzatori o ad altro criterio ritenuto idoneo).

Non sono mai ammissibili le spese riguardanti immobili, impianti, macchinari, attrezzature mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software per il cui acquisto si è beneficiato di altri finanziamenti pubblici o che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- Contratto di locazione o leasing contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone con l'indicazione separata del costo netto e degli oneri;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Fattura e quietanze periodiche relative ai pagamenti;
- Prospetto di calcolo in caso di utilizzo parziale accompagnato da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

2.6 Spese di manutenzione

È ammissibile, se pertinente, la spesa per manutenzione ordinaria delle attrezzature/macchinari e impianti fino alla fase di collaudo.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare fatture dalle quali risultino gli interventi eseguiti, le parti eventualmente sostituite e relative quietanze; qualora l'intervento di manutenzione sia stato eseguito con personale interno dovrà essere fornita una dichiarazione dalla quale risultino gli interventi eseguiti e i tempi impiegati. In tali casi per la documentazione di spesa, valgono gli stessi criteri specificati per il personale dipendente.

2.7 Opere edili e assimilabili

Le spese per opere edili e impiantistiche sono ammissibili esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa ovvero se previste all'interno del Programma.

Tali opere devono essere previste nel progetto ed essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dallo stesso.

La documentazione da presentare a supporto della spesa varia a seconda della procedura utilizzata.

a) Realizzazione diretta, attraverso proprio personale:

- disposizione di servizio per il conferimento dell'incarico di eseguire i lavori oggetto di finanziamento al personale interno singolarmente individuato;
- registro dell'avanzamento della spesa relativo al progetto;
- registro delle presenze giornaliere riportante i nominativi dei dipendenti impiegati nei giorni di lavoro sul progetto;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- lista settimanale di lavoro sul progetto riportante i nominativi dei dipendenti impiegati, le ore di lavoro per ogni giornata e il costo connesso;
 - prospetto a firma del Direttore dei Lavori e del RUP relativo al costo totale del personale imputabile all'intervento, contenente il nominativo del dipendente, il costo unitario ad esso correlato, il numero di ore di lavoro prestato a valere sull'intervento e il costo totale del dipendente imputabile all'intervento;
 - copia conforme dei provvedimenti di liquidazione emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso, quietanzati dai dipendenti;
 - copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, con allegate copie conformi degli F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'intervento finanziato.
 - La documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative (SAL, Certificato di pagamento, Certificato di regolare esecuzione, Computo metrico consuntivo, ecc.), nonché quella relativa ai cedolini paga del personale che ha prestato lavoro nell'esecuzione dell'intervento dovrà essere conservata nel fascicolo di progetto, ai fini delle successive verifiche di regolarità. L'ammontare delle spese documentate dovrà coincidere con l'importo delle spese riportate nella contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e del RUP.
- b) **Realizzazione di lavori attraverso gara d'appalto**, ai sensi del D.Lgs. 50/ 2016 e ss. mm. e ii. (*Parte II - contratti di appalto per lavori servizi e forniture*), ovvero a partire dal 1 aprile 2023 dal D.Lgs. 36/2023 (*Libro II - dell'appalto*):
- Progetto dell'opera alla cui realizzazione è finalizzata la gara d'appalto, corredato di tutta la documentazione prevista;
 - Atto amministrativo di indizione della procedura di gara con esplicito riferimento al sostegno del Piano;
 - Documentazione attestante la corretta attuazione della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni inerenti la sua pubblicazione e il suo esito;
 - Contratto di realizzazione con il soggetto selezionato in esito alla procedura di gara;
 - Documentazione attestante l'avvio dei lavori
 - Stato di Avanzamento lavori, firmato dal Direttore dei Lavori e verificato dal RUP, coerente con l'importo di cui si richiede l'ammissibilità. Alla conclusione dell'opera / infrastruttura va esibito anche il certificato di regolare esecuzione, il computo metrico consuntivo. L'ammontare delle spese documentate dovrà coincidere con l'importo delle spese riportate nella contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e del RUP;
 - Eventuale altra documentazione riferita alla specifica procedura di selezione e affidamento.
 - Spese sostenute per l'esecuzione di lavori tramite appalto, la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica (art. 3, comma 1, lett. pp) D.Lgs. n. 50/2016; Art. 3 comma 1 let. bb) ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti D.lgs.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

36/2023). A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune voci di costo ammissibile assimilabili a tale tipologia: - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; - rilievi, accertamenti e indagini, quando coincidono con attività assimilabili a lavori (ad es. carotaggi, indagini sul campo, ecc.); - allacciamenti ai pubblici servizi; - acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell'esproprio; - costi del personale interno (se in amministrazione diretta); - imprevisti.

- c) **Realizzazione di lavori attraverso gara per l'affidamento di concessioni** ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.: (*Parte III - contratti di concessione*); ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.: (*Parte II - dei contratti di concessione*).

Oltre quanto indicato alla precedente lettera B) in merito ad appalti per la realizzazione di lavori, nel caso di affidamento in concessione di realizzazione e gestione di immobili e infrastrutture pubbliche deve essere esibita anche la documentazione specifica quale, ad esempio quella riferita alla determinazione del "Rischio ed equilibrio economico- finanziario" (Art. 165 D. Lgs 50/ 201; Art. 177 D. Lgs. 36/2023) e ai "metodi di calcolo del valore stimato" (art. 167 Lgs 50/ 201; Art. 179 D. Lgs. 36/2023).

- d) **Realizzazione di lavori attraverso partenariato pubblico privato** ai sensi del D. Lgs 50/ 2016 e ss. mm. e ii.: (*Parte IV - partenariato pubblico privato e contraente generale*); D. Lgs 36/ 2023 e ss. mm. e ii.: (*Parte V - altre disposizioni in materia di partenariato pubblico-privato*).

Oltre quanto indicato alla precedente lettera C) in merito ad appalti per la realizzazione di lavori, nel caso di realizzazione e gestione di immobili e infrastrutture pubbliche attraverso partenariato pubblico e privato deve essere esibita anche la documentazione specifica quale, ad esempio, se presente quella riferita alla "Società di progetto" (Art. 184 D. Lgs 50/ 2016; Art. 194 D. Lgs 36/ 2023) e alla emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto" (art. 185 D. Lgs 50/ 2016; Art. 195 D. Lgs 36/ 2023), se presenti.

- ✚ Particolare attenzione andrà posta nella verifica di ammissibilità alla identificazione dei soli costi a carico del FSC.

2.8 Spese per personale

Le spese sostenute dal beneficiario per costi di personale sono ammissibili qualora siano previste nel progetto e consentite dal bando di riferimento, ad esempio in relazione ad attività svolte da:

- funzionari della PA, personale degli Enti pubblici economici cui è stata affidata la realizzazione della operazione o di altro soggetto di natura pubblica coinvolto nell'attuazione dell'operazione laddove non rientrino nell'attività istituzionale di competenza e siano indispensabili all'attuazione dell'operazione;
- dal personale di una impresa per la realizzazione di progetti di ricerca, per la realizzazione in proprio di impianti e/o installazioni di macchinari e/o opere murarie, ecc..

Di norma, i costi del personale sono quelli concernenti contratti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato), o collaborazioni specifiche, nel rispetto delle norme vigenti, per la realizzazione dell'operazione.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Le spese per il personale possono essere riconosciute a costi reali (Cfr. par. 1.2.5) o in riferimento alle opzioni di semplificazione dei costi definite dal RUAA. In ogni caso esse possono essere riconosciute, entro l'ammontare ammissibile definito in sede di concessione delle agevolazioni, per le finalità specifiche indicate in progetto.

Nel caso di riconoscimento a "costi reali" possono essere utilizzati i seguenti parametri:

- Costo del lavoro:** comprende la retribuzione lorda, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, gli oneri a carico del datore di lavoro e la quota di TFR. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione;
- Tempo produttivo:** il tempo "teorico" che un dipendente o collaboratore, secondo la disciplina del rapporto di lavoro, può dedicare all'attività di lavoro nell'anno;
- Parametro medio:** rappresenta l'unità di costo dell'unità di personale da esprimersi preferibilmente in ora-giorno/uomo;
- Tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto:** da esprimersi in ore-giorni/uomo. Il totale della spesa da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il parametro medio (concernente l'unità di costo ora/giorno) per il numero di ore/giorni persona effettivamente dedicati al progetto.

✚ Nel caso di riconoscimento attraverso opzioni di semplificazione dei costi (ad esempio attraverso un Tasso forfettario o Tabelle standard di costi unitari), saranno in ogni caso rispettate le indicazioni del Reg UE 2021/1060, riportate al par. 1.2.6.

Di seguito sono riportati i documenti idonei a giustificare i costi per il personale dedicato al progetto nel caso di: a) personale dipendente; b) collaborazioni specifiche.

2.8.1 Personale dipendente

Nel caso di riconoscimento a costi reali per spese sostenute per il personale dipendente i documenti che comprovano l'ammissibilità sono i seguenti

- Ordine di servizio (o analogo documento) ovvero, nel caso di collaborazioni, contratto con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giorni/uomo)
- Timesheet firmati sia dal dipendente / collaboratore che dal responsabile della relativa unità operativa coinvolta;
- Documenti di spesa (cedolino stipendio, nel caso di personale dipendente) riportante, in copia originale, il numero di ore/giorni imputate al progetto;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento.

Nel caso di riconoscimento attraverso opzioni di semplificazione dei costi per il personale dipendente, i documenti che comprovano l'ammissibilità sono espressamente indicati al momento della loro definizione da parte del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo. Essi in genere riguardano:

- Ordine di servizio (o analogo documento) con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giorni/uomo);
- Timesheet firmati dagli stessi e dal responsabile della relativa unità operativa coinvolta;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- Tabelle di calcolo che illustrino, rispetto alla opzione di semplificazione adottata (tasso forfettario o unità di costo standard) la determinazione del costo ammissibile:
 - nel caso di tasso forfettario a partire dalle altre spese ammissibili attraverso l'applicazione del tasso definito;
 - nel caso di tabelle di costi unitari standard a partire dalle unità di tempo documentate dai timesheet attraverso l'applicazione della unità di costo standard.

2.8.2 Collaborazioni e consulenze

I costi riguardanti consulenze specialistiche (ad esempio legali, notarili, e relative a perizie tecniche o finanziarie, a contabilità o audit, ecc.) o collaborazioni esterne sono ammissibili se direttamente connessi al progetto agevolato e necessarie per la sua preparazione o realizzazione, ovvero (ad esempio nel caso delle spese per contabilità o audit) se sono necessari al rispetto delle condizioni di realizzazione definite dal RUAP.

Le spese per consulenze fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico, rese da professionisti e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà contenere in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto.

Il loro costo sarà determinato, in linea con le vigenti tariffe professionali laddove pertinenti, sulla base di ricerche di mercato.

Afferiscono alla voce "personale" le collaborazioni per l'attuazione di parti specifiche del progetto che presentano le seguenti caratteristiche:

- contratto stipulato e riferito in modo esplicito ed esclusivo alla realizzazione del progetto ed a una durata non eccedente l'arco temporale di validità del progetto stesso;
- professionalità del collaboratore adeguata all'incarico da svolgere;
- dimostrazione che la copertura dei costi per collaborazioni è interamente a carico del progetto e che il finanziamento del Patto non sia utilizzato per sostituire od integrare contratti già in essere.

La documentazione giustificativa delle spese riguardanti consulenze sarà costituita da:

- procedura di selezione del consulente;
- contratti stipulati contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giornate/uomo);
- curriculum vitae firmato del professionista;
- timesheet a cadenza periodica (ad es. mensile) firmati dagli stessi e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- descrizione dei risultati ottenuti (report o altra documentazione dell'attività e degli output prodotti);
- ogni altro elemento che dimostri la necessità della prestazione in relazione agli obiettivi del progetto.
- fattura / parcella che indichi espressamente l'operazione sostenuta dal Patto, l'attività svolta, il periodo di riferimento (compreso nell'arco temporale di realizzazione dell'operazione) e tutti gli elementi necessari al computo del compenso;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- mandati di pagamento e/o contabili bancarie, anche relativamente all'eventuale versamento della Ritenuta d'acconto o altre specifiche ritenute applicabili;

Nel caso di riconoscimento attraverso opzioni di semplificazione dei costi (attraverso tassi forfettari o tabelle di costi unitari standard) dovranno essere esibite tabelle di calcolo che illustrino, rispetto alla opzione di semplificazione adottata la determinazione del costo ammissibile:

- nel caso di tasso forfettario, a partire dalle altre spese ammissibili attraverso l'applicazione del tasso definito;
- nel caso di tabelle di costi unitari standard a partire dalle unità di tempo documentate dai timesheet attraverso l'applicazione della unità di costo standard.

In ogni caso sono ammissibili i soli costi di collaborazione rispondenti alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2011) al vincolo per tutti i dipendenti della PA che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., di non poter svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri (divieto di pantouflage).

2.9 Commesse esterne

Le attività commissionate dal soggetto beneficiario e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido sono ammissibili, laddove previste, con le seguenti condizioni:

- la determinazione del costo dovrà essere opportunamente documentata;
- la procedura di selezione del fornitore, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016/D.lgs. n. 36/2023, e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti), dovrà indicare i riferimenti all'operazione sostenuta dal Patto e prevedere espressamente il divieto di pantouflage;
- Il contratto dovrà essere chiaramente riferito all'operazione sostenuta dall'Accordo e dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto.

La documentazione giustificativa delle spese riguardanti commesse esterne è in genere costituita da:

- documentazione concernente le procedure di selezione adottate;
- contratti stipulati contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore o giornate/uomo);
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- descrizione dei risultati ottenuti (report o altra documentazione dell'attività degli output prodotti);
- ogni altro elemento che dimostri la necessità della prestazione in relazione agli obiettivi del progetto.

2.10 Viaggi e soggiorni

I costi relativi a viaggi e soggiorni, secondo la prassi contabile, comprendono le spese per i viaggi, il vitto e l'alloggio del personale (dipendente o esterno) che si occupa dell'esecuzione del progetto agevolato.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Tali spese possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL o aziendale di riferimento. Le suddette spese, in mancanza di trattamento previsto contrattualmente, dovranno essere determinate in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia.

Di norma, per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Può essere autorizzato direttamente l'uso del mezzo proprio nei seguenti casi, per i quali si dovrà fornire dimostrazione di:

- oggettiva impossibilità di raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici;
- complessiva maggiore economicità.

Anche l'uso del mezzo aereo è consentito, previa motivata autorizzazione del Legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, al quale fa carico la dimostrazione dei presupposti, in relazione alla distanza dei luoghi da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 km) o comunque quando sia oggettivamente più conveniente o più rispondente, con riferimento alle spese complessivamente considerate ed allo scopo del viaggio rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici o privati.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggiate salvo reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede in cui si svolge la prestazione.

La documentazione (in copia) analitica delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà riguardare:

- autorizzazioni dei responsabili di progetto allo svolgimento della missione;
- note spese sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.).

2.11 Voucher

Nel caso tali operazioni consistano nella erogazione diretta di servizi (formativi, di inclusione, di inserimento lavorativo, ecc.) a determinati destinatari da parte di PA o di soggetti accreditati che operano per loro conto (Organismi di formazione e orientamento accreditati o servizi al lavoro accreditati o altri soggetti titolari a erogare politiche pubbliche di sostegno all'inserimento lavorativo o all'inclusione e al contrasto della povertà), la documentazione di spesa in genere afferisce i costi del personale impegnato nella preparazione, gestione e monitoraggio dei servizi erogati, ivi inclusa la selezione e verifica di possesso dei requisiti stabiliti per i destinatari finali e alcuni costi indiretti.

Tra le modalità consolidate di sostegno allo sviluppo di risorse umane trova sempre maggiore applicazione anche l'erogazione diretta di contributi ai destinatari finali (voucher) per consentire loro l'accesso a determinati servizi o prestazioni (ad esempio servizi formativi o di inserimento lavorativo o prestazioni sociali finalizzate al contrasto della povertà o all'inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati). Esso si configura come un contributo che copre, in tutto o in parte, il costo del servizio / prestazione che viene riconosciuto al destinatario finale che lo utilizza. Esso si caratterizza pertanto attraverso:

- la identificazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
- la identificazione del bene/servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- l'importo del voucher cioè il valore del bene e/o servizio come definito dal RUAP o dall'Organismo intermedio).

L'accesso ai voucher può avvenire secondo due modalità:

- Offerta a libero mercato: l'offerta viene selezionata dall'utente/destinatario direttamente sul mercato: tale scelta può essere soggetta o meno a valutazione preventiva da parte del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo/OI, sulla base di quanto previsto nei dispositivi di attuazione.
- Offerta a catalogo: l'offerta viene selezionata dall'utente / destinatario nell'ambito di un catalogo/elenco predisposto dal Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo/OI. I dispositivi di attuazione definiscono i criteri di accesso al catalogo in termini sia di requisiti dell'operatore che delle caratteristiche dei servizi.

Si prevedono due differenti modalità di erogazione:

- diretta (erogazione delle risorse al destinatario)
- indiretta (erogazione delle risorse all'operatore in nome e per conto del destinatario).

Le condizioni e le modalità di erogazione delle risorse (acconti, rimborsi, saldi) sono stabilite nei dispositivi di attuazione.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario accertare:

- a) l'effettiva fruizione del servizio, nei tempi e con le modalità stabiliti, da parte del destinatario finale;
- b) il possesso iniziale da parte del destinatario finale e l'eventuale mantenimento (se previsto dal Bando) dei requisiti per l'accesso al servizio;
- c) la regolarità e completezza di erogazione del servizio.

2.12 Oneri finanziari

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo FSC 2021/2027.

2.13 Spese connesse alle operazioni

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purché previste dall'operazione stessa ed approvate dal Responsabile Unico di Attuazione dell'Accordo o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.

Pertanto sono ammissibili le spese sopra indicate, sostenute dai beneficiari pubblici, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate dal RUAP.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Detti costi sono assimilabili a spese di personale (Cfr. par. 2.8) e pertanto riconoscibili a “costi reali” o attraverso opzioni di semplificazione dei costi o a Consulenze specialistiche / commesse esterne (par. 2.7).

2.14 Assistenza tecnica

Le spese per le attività di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilità e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami e gestione dei contenziosi, controllo e audit dei programmi, nonché quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento.

Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del DPR 66/2024, sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, del personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purché formalmente preposto allo svolgimento di tali attività, nonché per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner.

Esse sono assimilabili a spese di personale (Cfr. par. 2.8) e pertanto riconoscibili a “costi reali” o attraverso opzioni di semplificazione dei costi o a Consulenze specialistiche / commesse esterne (par. 2.9).

2.15 Contributi in natura

Tale fattispecie è ammissibile, se prevista dal dispositivo attuativo e alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/1060 nonché alle condizioni previste dal DPR 22/2018/DPR 66/2025.

I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, possono essere considerati ammissibili, a condizione che siano previsti nel programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente presso il beneficiario (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalla Regione. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- Sussista un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione;
- Consistano nella fornitura di terreni, immobili attrezzature o materiali;
- il loro valore sia certificato da un professionista e non sia superiore a quello di mercato;
- il relativo cofinanziamento, non superi la spesa totale ammissibile al netto di detti contributi.

2.16 Strumenti finanziari

Le spese sostenute nell'ambito degli strumenti finanziari, utilizzati al fine di contribuire al conseguimento di obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060, articoli da 58 a 62.

2.17 Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse

In generale, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Le spese concernenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA), riconducibili ad attività del progetto agevolato sono ammissibili solo a condizione che non siano recuperabili da parte del beneficiario. Devono, cioè, rappresentare un costo indetraibile, effettivamente sostenuto dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto finanziato.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere ammissibili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della direttiva 276/112/ CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, non c'è pagamento iva.

L'imposta di registro riferita a un'attività che rientra in un'operazione finanziata è considerata ammissibile.

Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, sempre che non possa essere recuperato dal beneficiario, cioè che rappresenti effettivamente un costo per i soggetti beneficiari.

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

Sono altresì ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti.

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni specifiche del Programma.

2.18 Spese generali

Di norma, si hanno spese generali quando le operazioni sono finalizzate al raggiungimento di un risultato, in un predefinito arco temporale, con l'impiego coordinato di risorse intellettuali e strumentali (ad es. progetti di ricerca).

Le spese generali, in analogia con quanto previsto dai Regolamenti per i Fondi Strutturali, sono considerate spese ammissibili, a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Le modalità di calcolo delle spese generali sono riferibili a due principali fattispecie: a) costi diretti; b) costi indiretti.

2.18.1 Spese generali – costi diretti

Laddove le spese generali costituiscono costi diretti esse sono considerate ammissibili a condizione che siano rendicontate come costi effettivi, direttamente ed esclusivamente connessi all'esecuzione dell'operazione.

2.18.2 Spese generali – costi indiretti

I costi indiretti sono costi che non sono o non possono essere collegati direttamente a un'attività specifica dell'ente in questione. Tali costi comprendono di norma le spese amministrative per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica (si tratta di solito di spese amministrative/per il personale quali: costi gestionali, spese di assunzione, costi per la contabilità o il personale di pulizia, ecc.; bollette telefoniche, dell'acqua o dell'elettricità).

Nella maggioranza dei casi le spese generali sono calcolate scorporando dai costi della struttura ospitante la quota parte di pertinenza dell'operazione: ciò avviene mediante calcolo pro rata oppure applicando un calcolo su base forfettaria; in quest'ultimo caso le spese indirette sono ammesse a contributo in misura percentuale (fissata dal bando) secondo quanto indicato al par. 1.2.6.1.

I costi per "spese generali" fanno riferimento principalmente alle seguenti tipologie:

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027

Linee guida per l'ammissibilità della spesa

- funzionalità strutturale: ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.;
- funzionalità operativa: ad es. posta telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti, attività di segreteria ecc.;
- costi inerenti alla manutenzione straordinaria delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate nel progetto agevolato.

2.18.2.1 Costi indiretti sostenuti per spese generali riconosciuti a costi reali "pro rata"

Le spese indirette possono essere imputate all'operazione con calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Il criterio per l'imputazione delle spese generali deve essere aderente ai riconosciuti principi di contabilità industriale.

Generalmente, per la determinazione della quota parte di spese generali da imputare al progetto si utilizza il seguente rapporto: **hl / ht** dove:

hl = Ore lavorate dedicate al progetto. Sono pari alle ore di lavoro rendicontate nella voce "Personale", relative sia al personale interno che esterno.

ht = Ore totali aziendali lavorabili. Sono date dal numero di addetti (personale dipendente e/o assimilato) moltiplicato per il coefficiente standard di 1.760 ore.

Il criterio di ripartizione delle spese generali così calcolato costituisce l'indice da moltiplicare per i singoli importi dei documenti contabili concernenti le varie voci di spesa che confluiscono fra le spese generali al fine di determinare l'ammontare delle spese ammissibili a rimborso.

I costi per la **funzionalità strutturale**, come illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento ed altre spese correnti, devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

I costi sostenuti dal beneficiario per la **funzionalità operativa** sono riconoscibili per il periodo ed in relazione alle attività previste. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, delle quali non tutte imputabili al progetto agevolato, si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. Nell'ambito dei materiali minuti ricadono i costi relativi a: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione personale (guanti, occhiali, ecc.), CD e simili per computer, carta per stampanti, ecc.

Possono essere inoltre ammessi i costi relativi ad **assicurazioni e polizze assicurative** che non risultino comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge; fidejussioni relative agli anticipi da erogare in favore del beneficiario dell'agevolazione, da svincolare solo a termine delle attività rendicontate e comunque solo dopo il controllo di regolarità della realizzazione delle attività finanziate. Tale controllo viene eseguito direttamente dall'Amministrazione regionale o da un organismo delegato. Per essere ammissibili le garanzie richiamate devono essere previste da una normativa vigente o da prescrizioni del RUAP.

I costi relativi all'**informazione e pubblicità** e alla diffusione dei risultati del progetto sono ammissibili solo in quanto strettamente legati alle attività di progetto o per la diffusione dei suoi risultati: manifesti,

Accordo per Sviluppo e Coesione della Regione Abruzzo FSC 2021-2027
Linee guida per l'ammissibilità della spesa

inserzioni, spot radiofonici e televisivi, depliant, brochure, campagne social, eventi divulgativi dei risultati, ecc., nel limite previsto nel Manuale delle procedure di gestione.

La documentazione idonea a comprovare gli avvenuti pagamenti dovrà riguardare in linea generale: a) Copia delle fatture; b) Mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

2.18.2.2 Costi indiretti per spese generali riconosciuti sulla base di Opzioni di Semplificazione dei Costi

Per l'attuazione dell'Accordo possono essere definite una o più opzioni di semplificazioni dei costi (Cfr. par. 1.2.6) anche per il riconoscimento dei costi indiretti per spese generali, tenendo conto, oltre che del dettato del Reg UE 2021/1060 e di quanto indicato nella Guida alle opzioni semplificate EGESIF_14_0017.

In tal caso per il loro riconoscimento dovranno essere esibiti i documenti espressamente indicati che in genere potranno riguardare:

- in relazione all'applicazione di tassi forfettari: a) tabelle di calcolo del tasso in relazione al complesso delle spese ammissibili, laddove necessario; b) attestazione circa la natura e caratteristiche dei costi e della loro necessità per l'attuazione dell'operazione; c) documentazione specifica connessa alla riconoscibilità dei costi.
- in relazione all'applicazione di tabelle standard di costi unitari: a) attestazione del numero di unità di costo; b) tabelle di calcolo con l'applicazione del costo standard alle unità di costo attestate per la determinazione del costo riconoscibile; c) documentazione specifica connessa alla riconoscibilità dei costi.
- in relazione all'applicazione di importi forfettari: a) tabelle di riepilogo degli importi forfettari; b) documentazione specifica connessa alla riconoscibilità dei costi.